



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 100 – 07 APRILE 2022**

Riunione del 28 marzo 2022

**49.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

**Sig. Enrico BALLETTTO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni    Componente

all'udienza del 28 Marzo 2022 ha proceduto alla discussione del procedimento di cui all'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 64.21.22 ricevuto in data 01 febbraio 2022 in relazione al capo di incolpazione contestato nei confronti di:

*BALLETTTO ENRICO: per aver, in violazione dei principi informativi di probità e correttezza, ex artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice Comportamento CONI, 1 e 74 Reg. Giur., postato sul social network Facebook un polemico e delirante commento ad una foto, che ritraeva alcuni giovani extracomunitari, chiamati a collaborare all'organizzazione delle FINALI WORD TOUR 2021, svoltesi nella città di Cagliari, postata dal tesserato Murgioni Pier Paolo, dileggiando di quest'ultimo la persona e la funzione svolta, su incarico del CR FIPAV Sardegna, nell'ambito di detta manifestazione sportiva, accusandolo falsamente, pur non nominandolo per non dargli " troppa importanza", di aver utilizzato immigrati invece che isolani per evitare di corrispondere la giusta retribuzione ai lavoratori, pagando i primi miseramente, così determinando, anche, grave disdoro alla Federazione, compartecipe dell'asserito illecito e al movimento tutto.*



*Contestate le aggravanti di cui alle lettere D e F dell'Art. 102 Reg.Giur.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, l'Avv. Linda Corrias, l'Avv. Davide Mollica nonché l'incolpato.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento e ritenendo la piena responsabilità del Balletto, chiedeva dichiararsi la responsabilità disciplinare con la sanzione di mesi cinque di sospensione da ogni attività federale.

L'Avv. Mollica nell'illustrare la memoria evidenziava come l'incolpato avesse esclusivamente pubblicato sul proprio profilo un pensiero critico rispetto a determinate tematiche, corredando il tutto con due documenti fotografici; concentrava poi l'attenzione sulla legittimità dell'utilizzo delle fotografie, circostanza comunque non contenuta nel capo di incolpazione.

Contestava poi il fatto che la procura avesse raccolto, facendole sue, le argomentazioni della parte esponente in merito alle condotte altamente lesive dell'onore e del decoro sia personale, sia della Federazione. Ribadiva poi come nel testo scritto dal sig. BALLETO non vi fosse riferimento alcuno al MURGIONI che si era sentito coinvolto per via dell'utilizzo, perfettamente lecito, di due sue fotografie condivise su Facebook.

Concludeva poi la difesa rilevando come nello scritto dell'incolpato, mancasse ogni riferimento alla F.I.P.A.V. e alla manifestazione in questione, come anche non vi fosse alcuna correlazione alla correttezza della Federazione nel reclutamento (operato dal sig. MURGIONI), ma solo la denuncia generale sul piano sociale, quindi non su un piano che interessava la persona dell'accusatore e della Federazione Sportiva; quanto sopra anche considerando che l'attività di pubblicazione del sig. MURGIONI non poteva essere



riferibile all'attività sportiva bensì alla sua libertà di manifestazione del pensiero svota in ambito privato e individuale.

In ogni caso quanto scritto dal Balletto doveva farsi rientrare nel diritto di critica e quindi non passibile di sanzione.

Terminata la discussione, il tribunale, all'esito della camera di consiglio, leggeva il dispositivo con il termine di giorni dieci per il deposito della sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'avvenuta pubblicazione del post e delle foto da parte dell'incolpato è un fatto certo e non contestato.

I tesserati della FIPAV, come di altre federazioni sportive, sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti (art. 16); fra le norme regolamentari l'art. 19 del RAT al punto 2 lettera a, impone ai tesserati di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Anche l'art. 74 del Regolamento giurisdizionale prevede che *“i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni”*.

Proprio tale articolo prevede il generale principio, a cui bisogna far riferimento, di correttezza e rettitudine morale e sportiva; il richiamo fa comprendere come la correttezza che deve tenere il tesserato, almeno nei confronti degli altri tesserati, deve essere intesa in modo ampio. Da ultimo anche l'art. 5 del codice etico contiene il riferimento a *“tutti coloro che, a qualunque titolo, concorrono allo svolgimento delle attività aziendali e al perseguimento degli scopi sociali”*.



Tale previsione non può che ricomprendere tutti i tesserati che contribuiscono con la loro azione al perseguimento degli scopi sociali.

Per quanto sopra detto le eccezioni della difesa sull'erroneità degli articoli contestati dalla procura non può trovare accoglimento

Nel merito ritiene il Tribunale che non vi possono essere dubbi sul fatto che le frasi contenute nel post redatto dall'incolpato non possano ricomprendersi in un diritto di critica; non rientra infatti in tale diritto affermare che il soggetto di cui non si voleva fare il nome fosse un "pavido" o l'insinuazione che le persone che avevano aiutato il Murgioni fossero state pagate "con carrube e secchi d'acqua o una miseria"

Il comportamento processuale del Balletto che ha dapprima negato nella memoria alla procura di conoscere il Murgioni, salvo poi dover ammettere la conoscenza durante l'interrogatorio dinanzi al procuratore federale, non depone certo per l'accoglimento della tesi della difesa sulla vera natura di generica discussione politica del post. Non appare credibile che il Balletto, persona molto inserita nello sport e nella pallavolo come dallo stesso affermato, non fosse a conoscenza che a Cagliari si erano svolte le finali del World Tour 2021 e che quanto pubblicato dal Murgioni non fosse riferibile a quell'evento e comunque ad un'attività federale; tanto che la stessa difesa, pur argomentando sul punto, ha concluso per l'assoluzione del BALLETO per la sussistenza della scriminante del diritto di critica e, in ogni caso, per insufficienza correlazione tra la condotta e specifica fattispecie di illecito disciplinare sportivo.

Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Tribunale che quanto riportato nel post pubblicato dall'incolpato sia disciplinarmente rilevante stante l'offensività delle frasi pubblicate in relazione a commenti e foto pubblicate da altro tesserato.



Si ritengono invece non sussistenti le aggravanti contestate dalla procura.

### **PQM**

Dispone:

A carico del tesserato Enrico Balletto la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 06 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 aprile 2022